Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 16 marzo 1954 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1953

1954

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 62 DEL 16 MARZO 1954:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 10: **Ministero del tesoro Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei premi assegnati nella terza estrazione eseguita l'8 marzo 1954 ed elenco dei premi assegnati nelle precedenti estrazioni di buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1960 (dalla serie 33/1960 alla 44/1960), emessi in base alla legge 30 dicembre 1950, n. 1040, e decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1951, n. 8.

(753)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 11: **Società per azioni filatura canape Giuseppe Turner e C., in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 29 gennaio 1954. — **« Lombardini - Fabbrica italiana motori », società per azioni, in Reggio Emilia:** Obbligazioni sorteggiate il 24 febbraio 1954. — **Banco di Napoli - Sezione di credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate dal 10 al 22 febbraio 1954. — **Credito fondiario Sardo, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 13 febbraio 1954. — **Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 9 febbraio 1954. — **Compagnia fondiaria regionale, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 22 febbraio 1954. — **Nazionale « Cogne » società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 febbraio 1954. — **Banco di Sicilia Sezione di credito industriale:** Obbligazioni non rimborsate al 31 dicembre 1953. — **Banco di Sicilia - Sezione di credito industriale:** Obbligazioni sorteggiate il 25 febbraio 1954. — **Compagnia fondiaria regionale, in Roma:** Obbligazioni estratte il 1° marzo 1954.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1953, n. **1110.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regi decreti 7 ottobre 1940, n. 1471; 17 ottobre 1941, n. 1205; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 309; con decreti del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 936; 30 ottobre 1950, n. 1128; 11 aprile 1951, n. 472; 27 ottobre 1951, n. 1675; 14 marzo 1952, n. 768 e 11 marzo 1953, n. 457;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592,

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1953, n. 572;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso.

Art. 1. — All'elenco delle Facoltà è aggiunta quella di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Dopo l'art. 53 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

CAPITOLO VIII

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

Art. 54. — La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le lauree in scienze naturali ed in scienze biologiche.

La durata del corso degli studi è per ciascuna laurea di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 55. — Gli insegnamenti per il corso di laurea in scienze naturali sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Geologia.

6. Mineralogia.
7. Geografia.
8. Botanica (biennale).
9. Zoologia (biennale).
10. Anatomia comparata.
11. Anatomia umana.
12. Fisiologia generale (biennale).

Insegnamenti complementari:

1. Chimica-fisica.
2. Biologia generale.
3. Istologia ed embriologia.
4. Chimica biologica.
5. Entomologia agraria.
6. Zoocolture (api-bachi-avi-coniglicoltura).
7. Genetica.
8. Igiene.
9. Statistica.
10. Antropologia.
11. Paleontologia.

Gli insegnamenti biennali di botanica e zoologia sono svolti in modo da comprendere sia la parte generale, che quella sistematica.

Per tali insegnamenti lo studente dovrà sostenere due esami annuali distinti come pure per l'insegnamento biennale della fisiologia generale.

Lo studente sarà ammesso all'esame di laurea dopo aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in almeno quattro complementari da lui scelti fra quelli impartiti.

Art. 56. — L'esame di mineralogia non può essere sostenuto senza aver superato prima l'esame di chimica generale ed inorganica l'esame di fisiologia generale non può essere sostenuto senza aver prima superato gli esami di anatomia umana, anatomia comparata, fisica, chimica generale ed inorganica, chimica organica; l'esame di chimica-fisica non può essere sostenuto senza aver prima superato gli esami di istituzioni di matematiche e di chimica generale ed inorganica; l'esame di anatomia comparata non può essere sostenuto senza aver prima superato l'esame di istologia ed embriologia; l'esame di antropologia non può essere sostenuto senza aver prima superato gli esami di anatomia umana e di anatomia comparata

Art. 57. — L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione orale di una dissertazione scritta su argomento scelto dal candidato in materia compresa tra quelle del corso per la laurea in scienze naturali;

b) nella discussione orale sopra due fra tre argomenti scelti dal candidato in materie diverse tra loro e diverse da quella della dissertazione scritta;

c) in una prova pratica relativa alla disciplina in cui è stata scelta la dissertazione di laurea.

Art. 58. — Per l'iscrizione di coloro che siano già forniti di una laurea, valgono le seguenti norme generali:

a) i laureati in scienze biologiche possono essere ammessi al quarto anno di corso;

b) i laureati in farmacia o in scienze agrarie o in medicina veterinaria possono essere ammessi al terzo anno di corso.

Per la iscrizione di coloro che siano forniti di laurea diversa da quelle suddette e per i provenienti da altri corsi di laurea, il Consiglio di facoltà deciderà caso per caso sull'anno di iscrizione.

Il Consiglio di facoltà deciderà altresì sugli esami e sulle frequenze che possono essere convalidati.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 59. — Gli insegnamenti per il corso di laurea in scienze biologiche sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Botanica (biennale).
6. Zoologia (biennale).
7. Anatomia comparata.
8. Anatomia umana.
9. Istologia ed embriologia.
10. Fisiologia generale (biennale).
11. Chimica biologica.
12. Igiene.

Insegnamenti complementari:

1. Chimica-fisica.
2. Biologia generale.
3. Antropologia.
4. Entomologia agraria.
5. Zoocolture (api-bachi-avi-coniglicoltura).
6. Genetica.
7. Statistica.
8. Microbiologia.

Gli insegnamenti biennali di botanica e di zoologia sono svolti in modo da comprendere sia la parte generale che quella sistematica. Per tali insegnamenti lo studente dovrà sostenere due esami annuali distinti, come pure per l'insegnamento biennale di fisiologia generale.

Lo studente sarà ammesso all'esame di laurea dopo aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno quattro complementari da lui scelti tra quelli impartiti.

Art. 60. — L'esame di fisiologia generale non può essere sostenuto senza aver prima superato gli esami di anatomia umana, anatomia comparata, fisica, chimica generale ed inorganica, chimica organica; l'esame di anatomia comparata non può essere sostenuto senza aver prima superato l'esame di istologia ed embriologia; l'esame di chimica biologica non può essere sostenuto senza aver prima superato l'esame di chimica organica; l'esame di antropologia non può essere sostenuto senza aver prima superato gli esami di anatomia umana e di anatomia comparata; l'esame di chimica-fisica non può essere sostenuto senza aver prima superato gli esami di istituzioni di matematiche e di chimica generale ed inorganica.

Art. 61. — L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione orale di una dissertazione scritta su un argomento scelto dal candidato in materia compresa tra quelle del corso per la laurea in scienze biologiche;

b) nella discussione orale sopra due fra tre argomenti scelti dal candidato in materie diverse tra loro e diverse da quella della dissertazione scritta;

c) in una prova pratica relativa alla disciplina in cui è stata scelta la dissertazione di laurea.

Art. 62. — Per l'iscrizione di coloro che siano già forniti di una laurea, valgono le seguenti norme:

a) i laureati in scienze naturali possono essere ammessi al quarto anno di corso;

b) i laureati in farmacia o in scienze agrarie o in medicina veterinaria possono essere ammessi al terzo anno di corso.

Per la iscrizione di coloro che siano forniti di laurea diversa da quelle suddette e per i provenienti da altri corsi di laurea, il Consiglio di facoltà deciderà caso per caso, sull'anno di iscrizione.

Il Consiglio di facoltà deciderà altresì sugli esami e sulle frequenze che possono essere convalidati.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1953

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 24. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1953, n. 1111.

Esecuzione dell'Accordo cinematografico tra l'Italia e la Spagna, concluso a Madrid il 16 marzo 1953.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo cinematografico tra l'Italia e la Spagna, concluso a Madrid il 16 marzo 1953.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° aprile 1953, conformemente a quanto stabilito dall'art. IX dell'Accordo suddetto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1953

EINAUDI

PELLA — GAVA — BRESCIANI TURRONI

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 11. — PALLA

Accordo cinematografico tra l'Italia e la Spagna

Le competenti Autorità italiane e spagnole, desiderando sviluppare e facilitare l'intercambio di film tra i loro rispettivi Paesi, hanno tenuto conversazioni a tale scopo e, a conclusione delle medesime, hanno convenuto quanto segue:

I

a) Le competenti Autorità spagnole autorizzeranno, durante il periodo di validità del presente Accordo, l'importazione fino ad un massimo di 20 film italiani a lungo metraggio destinati alla effettiva distribuzione in Spagna e nei territori sottoposti alla giurisdizione spagnola;

b) Reciprocamente, le competenti Autorità italiane autorizzeranno durante lo stesso periodo, l'importazione fino ad un massimo di 20 film spagnoli a lungo metraggio, destinati alla distribuzione in Italia e nei territori per i quali esiste uno speciale statuto internazionalmente riconosciuto a favore dell'Italia.

c) Le competenti Autorità italiane e spagnole autorizzeranno inoltre l'importazione nei rispettivi Paesi di cortometraggio e di attualità cinematografiche spagnole e, rispettivamente, italiane al di fuori dei contingenti sopra previsti e con l'osservanza delle norme interne vigenti in materia nel Paese importatore.

II

Lo sfruttamento dei film a cui si riferisce il presente Accordo potrà effettuarsi con il sistema di vendita a prezzo fisso o mediante distribuzione a percentuale.

I contratti stipulati fra le parti interessate e relativi alla cessione di diritti di sfruttamento di detti film, dovranno essere preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità italiane e spagnole.

III

Saranno trasferiti ai rispettivi creditori in Spagna e in Italia nei limiti e con le modalità di cui al successivo articolo IV, gli importi dovuti in esecuzione di contratti previamente approvati, per il pagamento di:

a) prezzo della cessione dei diritti di sfruttamento dei film di cui all'articolo I;

b) costo delle copie e del materiale accessorio dei film predetti;

c) spese di produzione, coproduzione e compartecipazione cinematografica;

d) spese di propaganda cinematografica in genere;

e) spese di doppiaggio, sottotitolaggio, edizione e di spese comunque direttamente collegate alla cessione di diritti di sfruttamento, alla produzione, alla distribuzione e alla programmazione di film italiani in Spagna e di film spagnoli in Italia.

IV

Gli importi versati da debitori in Spagna per essere trasferiti in favore di creditori in Italia ai titoli previsti al precedente articolo III, saranno periodicamente compensati con gli importi versati agli stessi titoli da debitori in Italia per essere trasferiti in favore di creditori in Spagna.

Il trasferimento degli importi di cui sopra dall'Italia in Spagna, e, per uguale ammontare, dalla Spagna in Italia, avrà luogo tramite il « Conto Generale dollari USA » istituito dall'Accordo di pagamenti del 26 marzo 1952, con l'osservanza delle disposizioni dell'Accordo stesso.

Gli importi non trasferibili per difetto di disponibilità in contropartita resteranno depositati nel Paese debitore, nella moneta del Paese stesso, e saranno utilizzati in occasione di successive compensazioni.

Al fine di agevolare il regolamento dell'eventuale saldo debitore formatosi in uno dei due Paesi, le competenti Autorità del Paese stesso s'impegnano a facilitare nel miglior modo possibile l'utilizzo del saldo medesimo per le operazioni previste al precedente articolo III e, in particolare, per i pagamenti di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo stesso.

V

L'Ufficio Italiano dei Cambi e l'« Instituto Español de Moneda Extranjera » sono autorizzati a concordare le modalità tecniche necessarie per l'esecuzione delle disposizioni del presente Accordo per la parte relativa ai pagamenti.

VI

Le competenti Autorità dei due Paesi concederanno, in regime di reciprocità, le maggiori agevolazioni possibili per permettere l'importazione temporanea o definitiva delle copie dei film e dei materiali cinematografici per la migliore esecuzione del presente Accordo.

VII

I film o parti di film ripresi previa autorizzazione delle competenti Autorità da ditte italiane in Spagna o da ditte spagnole in Italia, nel quadro del presente Accordo e fuori dal regime di coproduzione o di compartecipazione finanziaria tra i due Paesi, saranno esportati su terzi mercati senza alcun vincolo valutario nei confronti del Paese in cui sono stati ripresi.

VIII

La coproduzione di film italo-spagnoli sarà regolata da particolari norme da concordarsi entro il 30 settembre 1953, da una Commissione Mista cinematografica italo-spagnola.

IX

Il presente Accordo entrerà in vigore il 1° aprile 1953 e sarà valido per un anno. Qualora non venga denunciato da una delle due Parti almeno tre mesi prima della scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.

Il presente Accordo è redatto in lingua italiana ed in lingua spagnola, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

Firmato a Madrid il giorno sedici marzo millenovecentocinquantatre.

Per l'Italia:

L'Ambasciatore d'Italia: TALIANI DE MARCHIO

Per la Spagna:

Ministero Industria e Commercio: GIMENEZ ARNAU

Ministero Informazioni e Turismo: ARGAMASILLA

Sindacato Nazionale Spettacolo: MANUEL CASANOVA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Acuerdo cinematografico entre España e Italia

Las Autoridades españolas e italianas competentes, en su deseo de incrementar y facilitar el intercambio de películas entre sus respectivos países, han celebrado conversaciones a tal efecto y, como resultado de las mismas, han acordado lo siguiente:

I

a) Las Autoridades competentes españolas autorizarán, durante el periodo de validez del presente Acuerdo, la importación hasta un número del 20 películas italianas de largo metraje, destinadas a su efectiva distribución en España y en los territorios sometidos a la jurisdicción española.

b) Recíprocamente, las Autoridades competentes italianas autorizarán, durante el mismo periodo, la importación hasta un número de 20 películas españolas de largo metraje, destinadas a su efectiva distribución en Italia y en los territorios para los cuales existe un estatuto especial internacionalmente reconocido a favor de este país.

c) Las Autoridades competentes españolas e italianas autorizarán, además, la importación en sus respectivos países de películas de corto metraje y de actualidad cinematográfica italianas y españolas respectivamente, fuera de los contingentes anteriormente previstos, y observando las normas interiores vigentes sobre la materia en el país importador.

II

La explotación de las películas a que se refiere este Acuerdo podrá efectuarse por venta a tanto alzado o por el sistema de distribución al tanto por ciento.

Los contratos estipulados entre las partes interesadas y relativos a la cesión de derechos de explotación de dichas películas, deberán ser previamente autorizados por las competentes Autoridades españolas e italianas.

III

Serán transferidos a los respectivos acreedores en España y en Italia, en los limites y con las modalidades que se determinan en el siguiente Artículo IV, los importes debidos en ejecución de los contratos previamente aprobados, para el pago de:

a) precio de la cesión de derechos de explotación de las películas de que se trata en el Art. I;

b) coste de las copias y del material accesorio de las películas citadas;

c) gastos de producción, coproducción y coparticipación cinematográfica;

d) gastos de propaganda cinematográfica en general;

e) gastos de doblaje, subtitulaje, ediciones y gastos directamente relacionados con la cesión de derechos de explotación, producción, distribución y programación de películas españolas en Italia, y de películas italianas en España.

IV

Los importes pagados por los deudores en España para su transferencia a los acreedores en Italia, por los conceptos previstos en el precedente art. III, serán compensados periodicamente con los importes pagados por los deudores en Italia, por los mismos conceptos, para su transferencia a favor de los acreedores españoles.

La transferencia de los citados importes, de Italia a España, y por igual valor de España a Italia, se realizará a través de la « Cuenta General Dólares USA » establecida por el Acuerdo de Pagos de ventiseis de marzo de mil novecientos cincuenta y dos, de conformidad a las disposiciones del mismo.

Los importes no transferibles por falta de disponibilidad en la contropartida, quedarán depositados en el país deudor, en su misma moneda, y serán utilizados con ocasión de sucesivas compensaciones.

Al objeto de facilitar la reglamentación del eventual saldo deudor que se haya podido constituir en uno de los dos países, las Autoridades competentes del mismo país se obligan a facilitar de la mejor manera posible la utilización del saldo en cuestión para las operaciones previstas en el precedente Art. III, y en particular para los pagos a los que se refieren los epígrafes *c*) y *d*) de dicho artículo.

V

El Ufficio Italiano dei Cambi, y el Instituto Español de Moneda Extranjera, quedan autorizados a acordar las modalidades técnicas necesarias para la ejecución de las disposiciones del presente Acuerdo en la parte relativa a los pagos.

VI

Las Autoridades competentes de los dos países concederán, en régimen de reciprocidad, las mayores facilidades posibles para permitir la importación temporal o definitiva de copias de películas y de materiales cinematográficos para la mejor ejecución del presente Acuerdo.

VII

Las películas o parte de las mismas rodadas, previa autorización de las Autoridades competentes, por Firmas italianas en España o por Firmas españolas en Italia, dentro del cuadro del presente Acuerdo y fuera del régimen de coproducción o de coparticipación financiera entre los dos países, serán exportadas a terceros países sin ninguna obligación en lo que a divisas se refiere hacia el país en el que hayan sido rodadas.

VIII

La coproducción de películas hispano-italiana será reglamentada por normas particulares que se acordarán antes del trienta de septiembre de mil novecientos cincuenta y tres, por una Comisión mixta cinematográfica hispano-italiana.

IX

El presente Acuerdo entrará en vigor el primero de abril de mil novecientos cincuenta y tres y será valido por un año. Si no fuere denunciado por una de las Partes, al menos tres meses antes de su caducidad, se entenderá renovado de año en año.

El presente Acuerdo está redactado en lengua española y italiana, haciendo fé igualmente ambos textos.

Firmado en Madrid el diez y seis de marzo de mil novecientos cincuenta y tres.

Por España:

Por los Ministerios de Industria y de Comercio: J. ANTONIO GIMENEZ ARNAU

Firmado y rubricado: J. Antonio Gimenez Arnau, *Jefe del Servicio de Ordenación Económica de la Cinematografía*

Por el Ministerio de Información y Turismo: J. ARGAMASILLA

Firmado y rubricado: Joaquín Argamasilla, *Director General de Cinematografía y Teatro*

Por el Sindicato Nacional de Espectáculo: MANUEL CASANOVA

Firmado y rubricado: Manuel Casanova, *Jefe Nacional*

Por Italia:

El Embajador: TALIANI DE MARCHIO

Firmado y rubricado: Taliani de Marchio

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1953, n. 1112.

Soppressione del Consolato di 1ª categoria in Bratislava (Cecoslovacchia) e modificazione della circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso la Legazione d'Italia in Praga.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato di 1ª categoria in Bratislava (Cecoslovacchia) è soppresso.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare esistente presso la Legazione d'Italia in Praga (Cecoslovacchia) è modificata come segue: il territorio dello Stato.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1954
Atti del Governo, registro n. 82, *foglio n.* 20. — PALLA

LEGGE 2 marzo 1954, n. 19.

Trasformazione in aumento dell'assegno perequativo o dell'indennità di funzione dell'assegno personale previsto dai commi secondo e terzo dell'art. 1 della legge 8 aprile 1952, n. 212, recante revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le tabelle dell'indennità di funzione e dell'assegno perequativo di cui all'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130, sono sostituite, a decorrere dal 1° luglio 1951, da quelle allegate alla presente legge.

A decorrere dalla stessa data è aumentata di lire 900 mensili lorde l'indennità di studio spettante al personale insegnante di grado 8° di gruppo *B* ed al personale di ruolo ispettivo, direttivo ed insegnante delle scuole elementari.

Con effetto dal 1° luglio 1951 sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'art. 1 e l'art. 13 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1951 l'assegno suppletivo di cui all'art 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, è aumentato di lire 1400 per i sergenti e gradi corrispondenti e per gli appuntati, carabinieri, carabinieri ausiliari e pari grado degli altri Corpi militarmente organizzati facenti parte delle Forze armate e di lire 1200 per tutti gli altri sottufficiali.

A decorrere dalla data predetta è istituito a favore dei sottoindicati personali di ruolo un assegno integratore nelle misure mensili lorde a fianco di ciascuno indicate:

personale civile e militare di grado 11° dei gruppi *A* e *B* delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, e personale di grado 9° delle Ferrovie dello Stato che fruisca della indennità di funzione . . . L. 1.050

personale di grado 12° di gruppo *B* . . . » 1.250

L'assegno integratore di cui al precedente comma spetta anche al personale insegnante di ruolo e non di ruolo, compreso nei gruppi e gradi sopra indicati.

Art. 3.

Non si applicano all'assegno integratore di cui al secondo comma del precedente art. 2 e all'aumento dell'assegno perequativo e dell'indennità di funzione derivante dalla applicazione delle tabelle di cui all'art. 1 della presente legge, le disposizioni previste per l'indennità di funzione e l'assegno perequativo dell'art. 10, commi terzo, quarto, quinto, nono e decimo, della legge 11 aprile 1950, n. 130.

Art. 4.

Le disposizioni previste dall'art. 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, sono estese — con la stessa decorrenza del 1° luglio 1951 stabilita dal successivo art. 34 — al contributo stabilito dall'art. 1 della legge 4 luglio 1941, n. 737, a favore del fondo di garanzia delle cessioni per il personale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 5.

L'ultimo comma dell'art. 14 della legge 8 aprile 1952, n. 212, è, con effetto dal 1° luglio 1951, sostituito dal seguente:

« Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722. Non si fa luogo al ricupero di quanto corrisposto dal 1° luglio 1951 alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto dell'avvenuta abrogazione dell'art. 10 del ricordato decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge 8 aprile 1952, n. 212 ».

Art. 6.

Alle categorie di personale in attività o in quiescenza per le quali, ai sensi della legge 8 aprile 1952, n. 212, l'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, è stata assorbita in altri assegni e soppressa come emolumento a sè stante, l'indennità medesima non compete per nessun altro titolo dalla stessa data di entrata in vigore della presente legge.

La norma di cui al precedente comma si applica anche al personale in attività e in quiescenza di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, dalla data dalla quale detta legge ha avuto effetto.

Art. 7.

Le disposizioni di cui al presente provvedimento sono estese, in quanto applicabili, ai segretari provinciali e comunali.

Le stesse disposizioni possono, con l'osservanza delle condizioni, limitazioni e modalità stabilite rispettivamente, dagli articoli 18 e 19 della legge 8 aprile 1952, n. 212, essere estese, in quanto applicabili, al personale delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonchè a quello degli enti contemplati dall'art. 19 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

TABELLA *A*.

Misura della indennità di funzione per i dipendenti dei ruoli dei gruppi A e B

PERSONALE DEI RUOLI DI GRUPPO *A*

Grado statale	Importo mensile lordo
1°	30.000
2°	25.000
3°	21.000
4°	18.000
5°	15.000
6°	13.000
7°	11.000
8°	9.000
9°	7.000
10°	7.000
11°	7.000

PERSONALE DEI RUOLI DI GRUPPO *B*

Grado statale	Importo mensile lordo
6°	12.400
7°	10.400
8°	7.200
9°	5.400
10°	5.400
11°	5.400
12°	5.400

Nota. — L'indennità di funzione stabilita in tabella per i gradi di gruppo *A* spetta anche al personale degli Uffici di gruppo *A*, dei gradi corrispondenti, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

L'indennità di funzione stabilita in tabella per i gradi di gruppo *B* spetta anche al personale degli Uffici di gruppo *B*, dei gradi corrispondenti, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè al personale esecutivo, degli stessi gradi di detta Amministrazione, il cui stipendio iniziale annuo lordo non sia inferiore a quello iniziale del grado 11° statale previsto dalla tabella n. 1 dell'allegato I alla legge 8 aprile 1952, n. 212. L'indennità prevista per il grado statale 8° del gruppo *B* spetta anche al personale esecutivo del grado 5° della predetta Amministrazione.

TABELLA *B*.

Misura dell'assegno perequativo per il personale dei ruoli di gruppo C

Grado statale	Importo mensile lordo
8°	4.000
9°	4.000
10°	3.400
11°	3.000
12°	3.000
13°	2.900

Nota. — L'assegno perequativo stabilito in tabella spetta anche al personale degli Uffici di gruppo *C* e d'ordine, dei corrispondenti gradi dal 6° al 10° dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè al personale esecutivo dell'Amministrazione medesima di grado 9° ferroviario, con stipendio iniziale annuo lordo inferiore a lire 215.000, e di grado 10°.

TABELLA *C*.

Misura dell'assegno perequativo per il personale subalterno comune a tutte le Amministrazioni

	Importo mensile lordo
Commesso capo	4.000
Primo commesso	3.000
Usciere capo	2.200
Usciere	2.100
Inserviente	2.000
Capo agente tecnico	3.000
Agente tecnico	2.200

Nota. — L'assegno perequativo stabilito in tabella spetta anche al personale subalterno delle varie Amministrazioni dello Stato, contemplato nelle tabelle dell'allegato II alla legge 8 aprile 1952, n. 212. La misura dell'assegno è determinata in uno degli importi indicati sulla base dello stipendio iniziale stabilito dalle tabelle medesime, raffrontato allo stipendio iniziale più vicino previsto per il personale subalterno comune a tutte le Amministrazioni di cui alla presente tabella.

TABELLA *D*.

Misura dell'assegno perequativo per il personale salariato permanente e temporaneo

	Importo mensile lordo
Capi operai	2.200
Prima categoria (specializzati)	2.100
Seconda categoria (qualificati)	2.000
Terza categoria (comuni)	1.900
Quarta categoria (manovali)	1.900
Quinta categoria (apprendisti)	1.900
Sesta categoria (operaie specializzate)	2.000
Settima categoria (operaie comuni)	1.900

Nota. — L'assegno perequativo stabilito in tabella spetta, nella misura di lire 1900 mensili lorde, anche al personale salariato contemplato nelle tabelle nn. 2 e 3 dell'allegato III alla legge 8 aprile 1952, n. 212.

TABELLA *E*.

Misura dell'assegno perequativo per il personale del ruolo degli uffici ed esecutivo delle Ferrovie dello Stato

Grado ferroviario	Importo mensile lordo
11°	2.300
12°	2.200
13°	2.100
14°	2.000

TABELLA *F*.

Misura dell'assegno perequativo per il personale impiegatizio non di ruolo

	Importo mensile lordo
Categoria I *a*)	4.100
Categoria I *b*)	3.500
Categoria II	2.200
Categoria III	2.000
Categoria IV	1.900

Nota. — L'assegno perequativo stabilito in tabella spetta anche al personale a contratto di cui alla tabella n. 2 dell'allegato VII alla legge 8 aprile 1952, n. 212, nonchè al personale non di ruolo degli uffici ed esecutivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato equiparabile alle categorie sopraindicate.

L'assegno stesso è esteso agli assuntori ferroviari classificati nei gruppi e categorie di cui agli articoli 1 e 4 della legge 14 febbraio 1949, n. 40. La misura di esso è determinata in base a quella stabilita per il personale non di ruolo ferroviario, secondo le proporzioni previste dagli articoli 2 e 5 della legge citata per la determinazione della retribuzione iniziale degli stessi assuntori.

Agli assuntori ferroviari non contemplati negli articoli 2 e 5 della predetta legge 14 febbraio 1949, n. 40, ed ai dipendenti tutti degli assuntori l'assegno perequativo spetta nella misura di lire 1900 lorde mensili quando essi prestino almeno 7 ore giornaliere di servizio riducendosi in proporzione quando la durata del servizio sia inferiore.

TABELLA G.

Misura dell'assegno perequativo per il personale postelegrafonico

	Importo mensile lordo
	—
Ricevitori con retribuzione base oltre le lire 15.000	2.600
Ricevitori con retribuzione base fino a lire 15.000	2.200
Supplenti	2.000
Agenti rurali e procaccia	1.900
Fattorini postali e telegrafici, apprendisti, allievi meccanici e cottimisti	1.800

Nota. — L'assegno perequativo va corrisposto nelle misure anzidette per il personale che effettua una prestazione giornaliera di 8 ore e in misura ridotta in proporzione al numero delle ore effettuate per il personale che effettua una prestazione giornaliera di durata inferiore.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 *gennaio 1954, n. 20.*

Istituzione di un Vice consolato di 2ª categoria in Lucerna (Svizzera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituito un Vice consolato di 2ª categoria in Lucerna (Svizzera) alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Zurigo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1954

EINAUDI

PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 13. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1954, n. 21.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle suore oblate ospitaliere di Santa Maria Nuova, con sede in Firenze.

N. 21. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle suore oblate ospitaliere di Santa Maria Nuova, con sede in Firenze, piazza di Careggi n. 2.

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 8. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1954, n. 22.

***Riconoscimento, agli effetti civili,* dell'elevazione in parrocchia della Vicaria curata della Beata Maria Vergine dell'Angelo Annunziata, in Biancavilla (Catania).**

N. 22. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Catania in data 29 settembre 1952, integrato con dichiarazione 22 luglio 1953, relativo alla elevazione in parrocchia della Vicaria curata della Beata Maria Vergine dell'Angelo Annunziata, in Biancavilla (Catania).

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 21. — PALLA

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1954.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1953, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Napoli;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Napoli n. 467/11/3/5 in data 22 gennaio 1954, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Giuffrè Luigi, rappresentante dei coltivatori diretti, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Federazione provinciale coltivatori diretti), in quanto deceduto, con il dott. Sepe Agostino, della medesima organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Giuffrè Luigi è sostituito con il dott. Sepe Agostino, quale rappresentante dei coltivatori diretti, nella Commissione provinciale per il collocamento di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(1251)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1954.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Perugia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 23 maggio 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Perugia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Perugia n. 651/5/G. in data 9 gennaio 1954, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Giansanti Carlo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, richiesta dall'Amministrazione interessata, in quanto trasferito ad altra sede, con il dott. Montanari Alessandro, funzionario del medesimo Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Giansanti Carlo è sostituito con il dott. Montanari Alessandro, quale rappresentante dell'Ispettorato dell'agricoltura, nella Commissione provinciale per il collocamento di Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(1252)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1954.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 6 agosto 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Matera;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Matera n. 01818 in data 22 gennaio 1954, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Lorenzoni Fosco, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Camera confederale del lavoro C.G.I.L.), in quanto trasferito ad altra sede, con il sig. Campanella Giovanni, della medesima organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Lorenzoni Fosco è sostituito con il sig. Campanella Giovanni, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(1255)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1954.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Ragusa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 13 aprile 1953, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Ragusa;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Ragusa n. 16631 in data 18 dicembre 1953, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Lagona Nicolò, rappresentante dei coltivatori diretti, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Federazione provinciale coltivatori diretti), in quanto non più appartenente alla stessa, con il geom. Gurrieri Carmelo, della medesima organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Lagona Nicolò è sostituito con il geom. Gurrieri Carmelo, quale rappresentante dei coltivatori diretti, nella Commissione provinciale per il collocamento di Ragusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(1254)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1954.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico del sigaro di produzione cubana denominato « Favoritos ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato nell'adunanza del 21 gennaio 1954;

Decreta:

A decorrere dal 16 marzo 1954 il prezzo di vendita al pubblico del sottoindicato tipo di sigaro di produzione cubana viene determinato nella misura seguente:

sigaro « Favoritos » L. 78.000 al kg. convenzionale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1954
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 21. — TAFURI

(1266)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Revoca dell'autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale denominata « Impera »

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 274 del 12 febbraio 1954 è stata revocata, ai sensi dell'art. 26 del regolamento per le acque minerali, approvato con regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, l'autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale Impera, che sgorga dalla sorgente Palasaccio nel comune di Florenzuola (Firenze).

(1172)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 20 febbraio 1954 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Paul Pritz, Vice console presso il Consolato generale della Repubblica federale di Germania a Genova.

(1214)

In data 24 febbraio 1954 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Jean Le Forestier, Console di Francia a Torino.

(1215)

In data 24 febbraio 1954 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Antonio Vespucio Liberti, Console generale della Repubblica Argentina a Genova.

(1216)

In data 24 febbraio 1954 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Alfonso L. Tous Enireb, Console generale dell'Equatore a Genova.

(1217)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1954, è stato respinto il ricorso proposto dal procuratore superiore delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari Romano Gennaro, avverso il provvedimento del 30 ottobre 1952, con il quale il Ministro per le finanze lo ha trasferito dall'Ufficio atti pubblici di Napoli all'Ufficio del registro di Latina.

(1174)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Pescatori Pietro fu Giovanni, già esercente in Milano, via Lupetta n. 5.

Tali marchi recavano il n. 436-MI.

(1175)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di pesca in un tratto del torrente Savena e suoi affluenti (Bologna)

Dal 15 marzo 1954, il divieto di pesca, comunque esercitata, in un tratto del torrente Savena e suoi affluenti, disposto con il decreto Ministeriale 15 aprile 1952, resta limitato alla parte superiore di detto torrente e precisamente dalle sorgenti, fino al metanodotto che attraversa il torrente medesimo, sito a monte dell'invaso di Castel dell'Alpi.

(1173)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 61

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 15 marzo 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,89	642,75
» Firenze	624,84	642,15
» Genova	624,85	643,50
» Milano	624,89	642,75
» Napoli	624,85	642,30
» Palermo	624,88	643,25
» Roma	624,875	643 —
» Torino	624,81	646 —
» Trieste	624,89	—
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 15 marzo 1954

Rendita 3,50 % 1906	65,35
Id. 3,50 % 1902	60,20
Id. 3 % lordo	80,75
Id. 5 % 1935	94,325
Redimibile 3,50 % 1934	82 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	92 —
Id. 5 % 1936	92,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,475

Il contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 15 marzo 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,88
1 dollaro canadese	»	642,87

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,67

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno alluvionale lungo la sponda destra del fiume Santerno in località Codrignano del comune di Imola (Bologna).

Con decreto 23 novembre 1953, n. 1739, emesso dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, si è disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno alluvionale lungo la sponda destra del fiume Santerno in località Codrignano del comune di Imola (Bologna), distinta nel catasto del Comune stesso al foglio 198, mappali 51/2, 12 1/3, 12 1/2 e 23 1/2 della superficie complessiva di Ha. 1.25.70, ed indicata nell'estratto catastale in data 3 luglio 1952 in scala 1:2000 dell'Ufficio tecnico erariale di Bologna che fa parte integrante del decreto stesso.

(1237)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio della Società anonima cooperativa « Ordine Nuovo Agricola O.N.A.C. », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 febbraio 1954, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la Società anonima cooperativa « Ordine Nuovo Agricola O.N.A.C. », con sede in Roma, costituita con atto in data 31 dicembre 1941 per notaio Alfredo Cardelli, in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore, non essendovi rapporti partimoniali da definire.

(1161)

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda del sig. Cauci Francesco ed altri intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio di data 29 aprile 1935, n. 3436/35-I, nella forma originaria e precisamente da Cauci a Kavčič;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate,

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

E' revocato parzialmente il decreto prefettizio 29 aprile 1935, n. 3436/35-I, nel senso che il cognome del sig. Cauci Francesco fu Andrea e della Zgavs Maria, nato a Montenero d'Idria il 7 ottobre 1893 e residente a Gorizia, via Rafut n. 2, è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di Kavčič.

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1) Pipan Giuseppina fu Michele, nata in Aidussina Sturie il 18 marzo 1889, moglie; 2) Cauci Ludmilla, nata in Aidussina Sturie il 5 settembre 1922, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 22 febbraio 1954

Il prefetto: DE ZERBI

(1120)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a due posti di medico scolastico vacanti nel comune di Palermo.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto l'art. 54, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 60, 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il decreto del Prefetto di Palermo in data 10 aprile 1952, n. 32606, con il quale è indetto pubblico concorso a due posti di medico scolastico vacanti nel comune di Palermo;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di due posti di medico scolastico vacanti nel comune di Palermo è costituita come appresso:

Presidente:

Caruso dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:

De Grazia dott. Giuseppe, medico provinciale;

Donzelli prof. Francesco, docente in igiene;

Varvaro prof. Giovan Battista, docente in patologia medica;

Gulino dott. Michele, ufficiale sanitario.

Segretario:

Mancuso dott. Salvatore.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 febbraio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1179)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Reggio Calabria in data 31 dicembre 1951, n. 9532, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1951 è costituita come appresso:

Presidente:

Porfidia dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:

Sorce dott. Giovanni, veterinario provinciale;

Mirri prof. dott. Adelmo, docente in igiene e polizia veterinaria;
Mantovani prof. dott. Giovanni, docente in clinica medica veterinaria;
Rauty dott. Domenico, veterinario condotto.

Segretario:
Colasurdo dott. Emanuele.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 febbraio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1181)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Pavia in data 10 giugno 1953, n. 20060, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1952 è costituita come appresso:

Presidente:
Gazzilli dott. Giuseppe, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Salvi dott. Giorgio, veterinario provinciale;
Stazzi prof. Pietro, docente in clinica medica veterinaria;
Leinati prof. Luigi, docente in anatomia patologica e patologia generale veterinaria,
Fontana dott. Giacomo, veterinario condotto.

Segretario:
Tagliaferri dott. Cesare.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata

Roma, addì 27 febbraio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1182)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Venezia al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Venezia in data 15 dicembre 1953, n. 35905, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Venezia al 30 novembre 1953 è costituita come appresso:

Presidente:
Bianchi dott. Giulio, vice prefetto.

Componenti:
Mattioli dott. Luigi, veterinario provinciale;
Mezzani prof. Cesare, docente in clinica medica veterinaria;
Stazzi prof. Pietro, docente in igiene e polizia veterinaria;
Romano dott. Aronne, veterinario condotto.

Segretario:
De Gregorio dott. Bruno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 febbraio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1183)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso interno al posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cuneo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Cuneo in data 25 settembre 1953, n. 37610, con cui è stato indetto il concorso al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cuneo, è costituita come appresso:

Presidente:
Bruschelli dott. Emilio, vice prefetto.

Componenti:
Azzi prof. Azzo, docente in igiene:
Milone prof. Mario, docente in chimica;
Alessandrini prof. Maria Ester, dell'Istituto superiore di sanità;
Marini dott. Egidio, direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cuneo.

Segretario:
Giordano dott. Giuseppe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 febbraio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1185)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che il vincitore del concorso al posto di medico condotto del comune di Capriana ha rinunciato alla nomina;

Che dei concorrenti che lo seguono in graduatoria, approvata con decreto commissariale 23 novembre 1953, n. 22929/3.a, il dott. Scrinzi Sandro ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 76, n. 3, dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Il dott. Scrinzi Sandro di Enrico è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto di Capriana ed è designato per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino Ufficiale» della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 26 febbraio 1954

Il Commissario del Governo BISIA

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che il vincitore del concorso al posto di medico condotto del comune di Trento, frazione Cognola, ha rinunciato alla nomina;

Che dei concorrenti che lo seguono in graduatoria, approvata con decreto commissariale 23 novembre 1953, n. 22929/III.a, il dott. Franceschi Niso ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Visto l'art. 76, n. 3, dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige:

Decreta:

Il dott. Franceschi Niso fu Giuseppe è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto di Trento, frazione Cognola, ed è designato per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino Ufficiale» della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 2 marzo 1954

Il Commissario del Governo: BISIA

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che il vincitore del concorso al posto di medico con dotto del comune di Capriana ha rinunciato alla nomina;

Che dei concorrenti che lo seguono in graduatoria, approvata con decreto commissariale 23 novembre 1953, n. 22929/3.a, il dott. Bergamo Fulvio ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza:

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 76, n. 3, dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Il dott. Bergamo Fulvio di Giuseppe è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto di Capriana ed è designato per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino Ufficiale» della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 2 marzo 1954

Il Commissario del Governo: BISIA

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che il vincitore del concorso al posto di medico condotto del comune di Bedollo ha rinunciato alla nomina;

Che dei concorrenti che lo seguono in graduatoria, approvata con decreto commissariale 23 novembre 1953, n. 22929/III.a, il dott. Scrinzi Sandro ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 76, n. 3, dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Il dott. Scrinzi Sandro di Enrico è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto di Bedollo ed è designato per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino Ufficiale» della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 2 marzo 1954

Il Commissario del Governo: BISIA

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che il vincitore del concorso al posto di medico condotto del comune di Cembra ha rinunciato alla nomina;

Che dei concorrenti che lo seguono in graduatoria, approvata con decreto commissariale 23 novembre 1953, n. 22929/3.a, il dott. Tommasini Giancarlo ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 76, n. 3, dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Il dott. Tommasini Giancarlo fu Augusto è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto di Cembra ed è designato per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino Ufficiale» della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 2 marzo 1954

Il Commissario del Governo: BISIA

(1164)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 53/47081-San. del 18 luglio 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Bologna, bandito con decreto n. 78/65728-San. del 31 dicembre 1950, modificato con successivi decreti n. 20 Prot. 17612/51 del 20 marzo 1952 e n. 10 Prot. 8946 dell'11 febbraio 1953;

Visto il proprio decreto n. 54/47082-San del 18 luglio 1953, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuta che la condotta di Medicina 7ª, a seguito di rinuncia del dott. Pirretti Mario, invalido di guerra, vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che i dottori De Cristofaro Giuseppe, invalido di guerra, Guidarelli Aldo, 14° in graduatoria, Semeraro Francesco Saverio, 16° in graduatoria, Bersani Ezio, 17° in graduatoria, Pece Alfonso, 18° in graduatoria, Parenti Cesarino, 19° in graduatoria, Ferrari Mario, 20° in graduatoria, hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che il dott. Pozzi Francesco Enrico, 21° in graduatoria, ha diritto alla nomina a termine di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Pozzi Francesco Enrico è dichiarato vincitore della 7ª condotta di Medicina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 26 febbraio 1954

Il prefetto: SOLIMENA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 53/47081-San. del 18 luglio 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Bologna, bandito con decreto n. 78/65728-San. del 31 dicembre 1950, modificato con successivi decreti n. 20 Prot. 17612/51 del 20 marzo 1952 e n. 10 Prot. 8946 dell'11 febbraio 1953;

Visto il proprio decreto n. 54/47082-San. del 18 luglio 1953, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la 1ª condotta di Castelmaggiore, a seguito di rinuncia del dott. Cantelli Walter, 3º in graduatoria, vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che i dottori Micheloni Marcello, 5º in graduatoria, Della Valle Mario, 6º in graduatoria, Zagnoli Danilo, 7º in graduatoria, Reatti Petronio, 8º in graduatoria, hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che il dott. Taffurelli Ugo, 9º in graduatoria, avente diritto alla nomina a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Taffurelli Ugo e dichiarato vincitore della 1ª condotta medica di Castelmaggiore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 26 febbraio 1954

Il prefetto: SOLIMENA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 53/47081-San. del 18 luglio 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Bologna, bandito con decreto n. 78/65728-San. del 31 dicembre 1950, modificato con successivi decreti n. 20 Prot. 17612/51 del 20 marzo 1952 e n. 10 Prot. 8946 dell'11 febbraio 1953;

Visto il proprio decreto n. 54/47082-San. del 18 luglio 1953, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta di Castel San Pietro 1ª, a seguito di rinuncia del dott. Vitolo Enrico, invalido di guerra, vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che i dottori De Cristofaro Giuseppe, invalido di guerra, Reatti Petronio, 8º in graduatoria, Taffurelli Ugo, 9º in graduatoria, hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che il dott. Montroni Mario, 12º in graduatoria, ha diritto alla nomina a termine di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Montroni Mario è dichiarato vincitore della 1ª condotta medica di Castel San Pietro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 26 febbraio 1954

Il prefetto: SOLIMENA

(1265)

PREFETTURA DI VENEZIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visto il proprio decreto 26 novembre 1953, n. 19928, col quale venne approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952, indetto con decreto prefettizio 16 febbraio 1953, n. 4777;

Visto il proprio decreto 26 novembre 1953, n. 33820, col quale vennero designate le vincitrici del concorso stesso;

Vista la nota n. 1428 in data 4 febbraio 1954, con la quale il sindaco di Mirano comunica che la signora Martin Fernanda ha rinunciato alla nomina a titolare della 2ª condotta ostetrica di quel Comune;

Considerato che, in base alla graduatoria di cui sopra e all'ordine di preferenza col quale sono state richieste le sedi a concorso, l'ostetrica Bressanin Iride ha diritto all'assegnazione della condotta predetta;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

A parziale modifica di quanto disposto col decreto prefettizio 26 settembre 1953, n. 33820, la signora Bressanin Iride, residente a Sant'Erasmo, Venezia, è dichiarata vincitrice del concorso per la 2ª condotta ostetrica del comune di Mirano.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato all'albo pretorio della Prefettura e a quello del Comune interessato.

Venezia, addì 24 febbraio 1954

Il prefetto: PERUZZO

(1205)

PREFETTURA DI FORLI'

Esito del concorso al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Forlì.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto di pari numero del 24 dicembre 1951, con cui è stato bandito il concorso per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Forlì;

Visto il decreto di pari numero del 31 dicembre 1953, col quale il dott. Alberto De Giovanni è stato ammesso al concorso suddetto;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica del 23 luglio 1952, n. 60728/20400.12.32, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice che ha proclamato idoneo l'unico candidato con punti 135,916 su 200;

Riconosciuti regolari gli atti del concorso;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduti gli articoli 23, 75 e 78 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Alberto De Giovanni è dichiarato vincitore del concorso per titoli ed esami al posto di assistente del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi, reparto medico-micrografico di Forlì.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura e dell'Amministrazione provinciale.

Forlì, addì 23 febbraio 1954

Il prefetto: MAZZA

(1200)

PREFETTURA DI FIRENZE

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 3520 del 22 gennaio 1954, con il quale il dott. Rocchini Raniero veniva nominato titolare della condotta medica di Greve-Lucolena;

Considerato che il precitato sanitario non ha risposto nei termini comunicatigli con raccomandata del 22 gennaio 1954, la cui ricevuta di ritorno trovasi allegata agli atti di ufficio ed è pertanto da considerarsi rinunciatario alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Sergio Cattini, 46° classificato, ha chiesto la condotta di Greve-Lucolena;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 3540 del 22 gennaio 1954, il dott. Sergio Cattini, domiciliato a Greve San Polo è dichiarato vincitore della condotta di Greve-Lucolena.

Il sindaco di Greve è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 26 febbraio 1954

Il prefetto: BRUNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 789 del 14 gennaio 1954, con il quale il dott. Riccardo Rondinelli veniva nominato titolare della condotta medica del comune di Palazzuolo sul Senio;

Considerato che il precitato sanitario non ha risposto nei termini assegnatigli con raccomandata del 14 gennaio 1954, la cui ricevuta di ritorno trovasi allegata agli atti di ufficio ed è pertanto da ritenersi rinunciatario alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Santarelli Alessandro, 48° classificato, ha chiesto la condotta di Levante del comune di Palazzuolo sul Senio;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 789 del 14 gennaio 1954, il dott. Santarelli Alessandro, domiciliato a Corridonia, frazione Colbuccaro (Macerata), è dichiarato vincitore della condotta di Levante del comune di Palazzuolo sul Senio.

Il sindaco di Palazzuolo sul Senio è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 26 febbraio 1954

Il prefetto: BRUNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 74389 del 22 gennaio 1954, con il quale il dott. Agostino Vallone veniva nominato titolare della condotta medica di Ponente del comune di Palazzuolo sul Senio;

Considerato che il precitato sanitario non ha risposto nei termini fissatigli con raccomandata la cui ricevuta di ritorno trovasi allegata agli atti di ufficio ed è da considerarsi, quindi, rinunciatario alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Alfiero Danesi, 50° classificato, ha chiesto la condotta di Palazzuolo sul Senio-Ponente;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 74389 del 22 gennaio 1954, il dott. Alfiero Danesi, domiciliato in Castel San Nicolò (Arezzo), è dichiarato vincitore della condotta di Palazzuolo sul Senio-Ponente.

Il sindaco di Palazzuolo sul Senio è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 26 febbraio 1954

Il prefetto: BRUNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 57057 del 7 novembre 1953, con il quale il dott. Umberto Ridi veniva nominato titolare della condotta medica di Cantagallo, frazione Usella;

Considerato che il precitato sanitario come da dichiarazione del 24 febbraio 1954 che trovasi allegata agli atti di ufficio, ha rinunciato alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Enrico Caroli, 34° classificato, ha chiesto la condotta di Cantagallo, frazione Usella;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 57057 del 7 novembre 1953, il dott. Caroli Enrico, domiciliato a Firenze, via Iacopo Passavanti, n. 47, è dichiarato vincitore della condotta di Cantagallo, frazione Usella.

Il sindaco di Cantagallo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 26 febbraio 1954

Il prefetto: BRUNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 787 del 9 gennaio 1954, con il quale il dott. Luigi Mercatali veniva nominato titolare della condotta medica di Rufina, frazione Pomino;

Considerato che il precitato sanitario, come da telegramma del 20 febbraio 1954 che trovasi allegato agli atti di ufficio, ha rinunciato alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Riccardo Rondinelli, 43° classificato, ha chiesto la condotta di Rufina, frazione Pomino;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 787 del 9 gennaio 1954, il dott. Riccardo Rondinelli, domiciliato a Roma, via Cagliari n. 11, è dichiarato vincitore della condotta di Rufina, frazione Pomino.

Il sindaco di Rufina è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 26 febbraio 1954

Il prefetto: BRUNO

(1201)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.